

Numero 34.164 Repertorio Numero 21.234 Raccolta

## **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno Luglio Duemiladiciassette (31.07.2017), in Ormea, Località Borganza, al piano primo, alle ore quindici e minuti zero zero (15.00)

avanti me,

Dottor Paolo VIGLINO, Notaio in Ceva, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea Straordinaria della società a responsabilità limitata "CALORE VERDE S.R.L." di nazionalità italiana con sede legale in Ormea (CN), Via Teco numero 1, capitale sociale euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 237182 Repertorio Economico Amministrativo, numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale 02799890047, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie ai sensi del dlgs 175/2016 così come modificato dal dlgs n. 100/2017.

E' PRESENTE:

= **OBZIA Luciano**, nato in Ormea (CN) il giorno 03 Settembre 1949, domiciliato per la carica in Ormea (CN), Via Teco numero 1, codice fiscale BBO LCN 49P03 G114H,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della predetta società.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale sono io Notaio certo, mi chiede di redigere questo verbale. Aderendo alla richiesta fattami dò atto che assume la Presidenza ai sensi articolo 11 (undici) del vigente Statuto Sociale il costituito signor OBZIA Luciano il quale

CONSTATATO

- che è presente in proprio il 94,18% (novantaquattro virgola diciotto per cento) del capitale sociale portato:

. dal socio "COMUNE DI ORMEA" con sede in Ormea (CN), Via Teco numero 1, codice fiscale 00514250042, per una quota pari a nominali euro 22.010,53 (ventiduemiladieci virgola cinquantatré) pari al 73,37% (settantatré virgola trentasette per cento) del capitale sociale, in persona del proprio legale rappresentante e Sindaco pro-tempore signor FERRARIS Giorgio, nato in Ormea (CN) il giorno 03 Aprile 1952, codice fiscale FRR GRG 52D03 G114Z;

. dal socio EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. con sede in Alba (CN), Via Vivaro numero 2, codice fiscale 00314030180, per una quota pari a nominali euro 6.242,16 (seimiladuecentoquarantadue virgola sedici) pari al 20,81% (venti virgola ottantuno per cento) del capitale sociale, in persona del signor GIACCHERI Giorgio, nato in Pieve di Teco (IM) il giorno 01 Ottobre 1964, codice fiscale GCC GRG 64R01 G632U, a mezzo delega acquisita agli atti sociali;

- che è presente l'organo amministrativo in persona del signor OBZIA Luciano, odierno comparente, Amministratore Unico;

- che è assente giustificata la signora BIAMINO Nicoletta, Revisore Unico;

- che la presente Assemblea venne, a norma di legge e dell'articolo 9 (nove) del vigente Statuto Sociale, regolarmente convocata dall'organo amministrativo in questo luogo, giorno ed ora a mezzo lettere spedite ai soci in data 21 Luglio 2017 con posta elettronica certificata;

- che gli intervenuti sono sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno;

#### DICHIARA

validamente costituita questa assemblea straordinaria ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e svolge un'ampia relazione sui motivi che consigliano:

- l'integrazione dell'articolo 7 (sette) (DECISIONE DEI SOCI: COMPETENZE) prevedendo che non possano essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e che per la nomina di comitati di proposta o consultazione si applichi quanto previsto all'art. 18 dello Statuto;

- l'integrazione dell'articolo 8 (otto) (FORMA DELLE DECISIONI) prevedendo che la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sia soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; che la decisione sia adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste dallo Statuto per le decisioni dell'Assemblea e che il procedimento debba concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione;

- l'integrazione dell'articolo 14 (quattordici) (ORGANO AMMINISTRATIVO), relativamente al fatto che la società possa essere amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio con la precisazione "di norma"; inoltre, con le seguenti integrazioni:

. che l'Assemblea dei Soci possa eleggere un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con delibera motivata a norma di legge, in quanto ciò sia consentito dalle normative vigenti in materia di società sottoposte a controllo pubblico;

. che qualora l'Assemblea elegga un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori debba essere fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 Luglio 2011 num. 120;

. che, in deroga all'art. 2475 comma 3 del Codice Civile, non sia consentito affidare l'amministrazione, congiuntamente o disgiuntamente a due o più soci;

. che gli Amministratori restino in carica per tre esercizi e scadano alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

. che gli amministratori siano rieleggibili;

. che, nel caso di elezione di un Consiglio di Amministrazione, laddove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applichi quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile;

. che gli Amministratori debbano avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti per le Società

sottoposte a controllo pubblico;

- l'integrazione dell'articolo 15 (quindici) (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) prevedendovi le seguenti aggiunte:

. che il Vice Presidente abbia esclusivamente la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per la carica;

. che il Consiglio di Amministrazione debba essere convocato ogni volta che anche l'Organo di Controllo ne faccia richiesta per iscritto;

. che le convocazioni del Consiglio di Amministrazione siano fatte, si ribadisce, sempre con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione;

. che siano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non regolarmente convocate, anche quando sia presente l'Organo di Controllo, se nominato;

- la sostituzione, nell'articolo 16 (sedici) (DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO) di "Collegio Sindacale" con "Organo di Controllo";

- la previsione, nell'articolo 18 (diciotto) (POTERI DI AMMINISTRAZIONE) della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, consentita solo nei casi previsti dalla legge, specificando che nel caso di loro costituzione, non possa comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo; che essa debba comunque essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;

- la previsione, nell'articolo 20 (venti) (EMOLUMENTI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO):

. che i soci possano deliberare l'attribuzione di un'indennità in misura fissa, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle norme vigenti e che, eventuali premi di risultato, ancorché connessi agli utili di esercizio conseguiti, debbano essere deliberati dall'Assemblea prima dello svolgimento dell'attività per la quale i premi sono previsti;

. che agli amministratori competa, ancorché non godano di indennità o premi, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

. che non possano essere riconosciuti gettoni di presenza né indennità per la cessazione della carica a componenti degli organi sociali;

- la sostituzione, nell'articolo 21 (ventuno) del titolo "SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI" con "ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI".

Il Presidente dà quindi atto che l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

-I-

- di integrare l'articolo 7 (sette) (DECISIONE DEI SOCI: COMPETENZE) prevedendo che non possano essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e che per la nomina di comitati di proposta o consultazione si applichi quanto previsto all'art. 18 dello Statuto;

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 7 (sette) che risulta della seguente letterale formulazione:

"ART. 7) - DECISIONE DEI SOCI: COMPETENZE

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

Non possono essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per la nomina di comitati di proposta o consultazione si applica quanto previsto all'art. 18 dello Statuto.";

- di integrare l'articolo 8 (otto) (FORMA DELLE DECISIONI) prevedendo che la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sia soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; che la decisione sia adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste dallo Statuto per le decisioni dell'Assemblea e che il procedimento debba concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione;

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 8 (otto) che risulta della seguente letterale formulazione:

"ART. 8) - FORMA DELLE DECISIONI

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste dallo statuto per le decisioni dell'Assemblea. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.";

- di integrare l'articolo 14 (quattordici) (ORGANO AMMINISTRATIVO) relativamente al fatto che la società possa essere amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio con la precisazione "di norma"; inoltre, con le seguenti integrazioni:

\* che l'Assemblea dei Soci possa eleggere un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con delibera motivata a norma di legge, in quanto ciò sia consentito dalle normative vigenti in materia di società sottoposte a controllo pubblico;

\* che qualora l'Assemblea elegga un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori debba essere fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 Luglio 2011 num. 120;

\* che, in deroga all'art. 2475 comma 3 del Codice Civile, non sia consentito affidare l'amministrazione, congiuntamente o disgiuntamente a due o più

soci;

\* che gli Amministratori restino in carica per tre esercizi e scadano alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

\* che gli amministratori siano rieleggibili;

\* che, nel caso di elezione di un Consiglio di Amministrazione, laddove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applichi quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile;

\* che gli Amministratori debbano avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti per le Società sottoposte a controllo pubblico;

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 14 (quattordici) che risulta della seguente letterale formulazione:

"ART. 14) - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, socio o non socio.

L'Assemblea dei Soci può eleggere un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con delibera motivata a norma di legge, in quanto ciò sia consentito dalle normative vigenti in materia di società sottoposte a controllo pubblico.

Qualora l'Assemblea elegga un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori deve essere fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 Luglio 2011 num. 120.

In deroga all'art. 2475 comma 3 del Codice Civile, non è consentito affidare l'amministrazione, congiuntamente o disgiuntamente a due o più soci.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di elezione di un Consiglio di Amministrazione, laddove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile.

Gli Amministratori devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti per le Società sottoposte a controllo pubblico.";

- di integrare l'articolo 15 (quindici) (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) prevedendovi le seguenti aggiunte:

. che il Vice Presidente abbia esclusivamente la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per la carica;

. che il Consiglio di Amministrazione debba essere convocato ogni volta che anche l'Organo di Controllo ne faccia richiesta per iscritto;

. che le convocazioni del Consiglio di Amministrazione siano fatte, si ribadisce, sempre con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione;

. che siano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non regolarmente convocate, anche quando sia presente l'Organo di Controllo, se nominato;

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 15 (quindici) che risulta della

seguinte letterale formulazione:

**"ART. 15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha esclusivamente la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per la carica.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'Organo di Controllo, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le disposizioni contenute al capoverso precedente non si applicano se alle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presenti solo due membri.

In questo caso ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.";

- di sostituire, nell'articolo 16 (sedici) (DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO) di "Collegio Sindacale" con "Organo di Controllo";

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 16 (sedici) che risulta della seguente letterale formulazione:

**"ART. 16) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predisporre l'ordine del giorno deliberativo, lo

trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.";

- di prevedere, nell'articolo 18 (diciotto) (POTERI DI AMMINISTRAZIONE) la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, consentita solo nei casi previsti dalla legge, specificando che nel caso di loro costituzione, non possa comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo; che essa debba comunque essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 18 (diciotto) che risulta della seguente letterale formulazione:

"ART. 18) - POTERI DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge o l'atto costitutivo riservano all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle altre compagini delle quali la presente società possiede almeno il 90% (novanta per cento) del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della presente società in quella che ne detiene l'intero capitale sociale.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo; essa deve comunque essere proporzionata alla

qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.";

- di prevedere, nell'articolo 20 (venti) (EMOLUMENTI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO):

\* che i soci possano deliberare l'attribuzione di un'indennità in misura fissa, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle norme vigenti e che, eventuali premi di risultato, ancorché connessi agli utili di esercizio conseguiti, debbano essere deliberati dall'Assemblea prima dello svolgimento dell'attività per la quale i premi sono previsti;

\* che agli amministratori competa, ancorché non godano di indennità o premi, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

\* che non possano essere riconosciuti gettoni di presenza né indennità per la cessazione della carica a componenti degli organi sociali;

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 20 (venti) che risulta della seguente letterale formulazione:

"ART. 20) - EMOLUMENTI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato. I soci possono deliberare l'attribuzione di un'indennità in misura fissa, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle norme vigenti. Eventuali premi di risultato, ancorché connessi agli utili di esercizio conseguiti, devono essere deliberati dall'Assemblea prima dello svolgimento dell'attività per la quale i premi sono previsti.

Agli Amministratori compete, ancorché non godano di indennità o premi, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Non possono essere riconosciuti gettoni di presenza né indennità per la cessazione della carica a componenti degli organi sociali.";

- di sostituire, nell'articolo 21 (ventuno) il titolo "SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI" con "ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI";

. di approvare il nuovo testo dell'articolo 21 (ventuno) che risulta della seguente letterale formulazione:

"ART. 21) – ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque

riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.";

-II-

- di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale, che, composto da numero 27 (ventisette) articoli, previa lettura da me Notaio datane al comparente e all'Assemblea e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dà infine atto che l'Assemblea  
delibera

di conferire al Presidente, con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle presenti deliberazioni e perfezionare tutte le pratiche inerenti e conseguenti, compresa anche la facoltà di apportare al presente verbale, senza necessità di ulteriore delibera Assembleare, tutte le modificazioni, soppressioni o aggiunte richieste da me Notaio o dalle competenti autorità in sede di verifica dell'adempimento delle condizioni di legge ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile;

di porre a carico della società tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti;

di richiedere l'applicazione al presente atto dell'imposta di Registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 Aprile 1986 num. 131.

Più nulla essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea essendo le ore quindici e minuti cinquantuno (15.51).

Richiesto ho ricevuto questo atto che da me letto al comparente che lo approva e a conferma con me notaio lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinquantadue (15.52). Dattiloscritto ed in parte autografato da me Notaio, su due fogli su cinque fogli per diciassette pagine intere e quanto di questa diciottesima.

IN ORIGINALE FIRMATO

LUCIANO OBBIA

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)

\*\*\*

Allegato "A" al numero Repertorio 34.164 / 21.234

**STATUTO SOCIALE  
della società "CALORE VERDE S.R.L."**

I - Costituzione della società

ART. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "CALORE VERDE S.R.L."

ART. 2) - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede legale nel Comune di Ormea (CN), Via Teco numero 1 presso il Palazzo Municipale.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

#### ART. 3) - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. La gestione del servizio di produzione e di distribuzione del calore alle utenze cittadine pubbliche e private, attraverso l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato di legna localizzato nel territorio del Comune di Ormea.

2. La società, al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà svolgere, oltre agli interventi di manutenzione di tutte le parti dell'impianto relativo al servizio, ogni altro tipo di attività connessa alla corretta gestione dello stesso, ivi compresa l'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso gli utenti.

3. La società può inoltre provvedere, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, alla progettazione ed alla costruzione di lotti di ampliamento dell'impianto relativo al servizio ad essa affidato, prestare consulenza tecnica, amministrativa e tributaria.

4. La società può inoltre svolgere ogni tipo di attività di gestione e di miglioramento delle superfici forestali pubbliche e private, al fine di garantire il corretto approvvigionamento dell'impianto.

5. La società può inoltre provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla realizzazione di impianti, ovunque localizzati, per la produzione di energie e calore con particolare ma non esclusivo riferimento ai settori delle biomasse e dell'energia idroelettrica.

6. La società può inoltre prestare, anche al di fuori del territorio del Comune di Ormea, a soggetti pubblici e privati servizi di consulenza specialistica finalizzati alla valutazione di fattibilità ed al supporto tecnico-operativo allo sviluppo ed alla realizzazione di nuove iniziative nel settore delle energie rinnovabili; la società può partecipare alla gestione di dette iniziative.

7. La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse; partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con il presente oggetto sociale.

8. Per lo svolgimento delle attività sociali la società si avvale, nel rispetto delle norme di legge, dell'opera dei soci aventi particolari specializzazioni od idonee attrezzature.

9. La società, nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale, può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di Istituti di credito o di Enti pubblici o privati; può compiere, in proprio o per mandato, ogni operazione finanziaria attiva o passiva, può stipulare contratti passivi di locazione finanziaria, di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita di beni oggetto dei contratti stessi.

10. La società ha la facoltà di acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale.

11. Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo, nonché tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### ART. 4) - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

## Titolo II - Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti

### ART. 5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservata al Comune di Ormea.

In caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione in proporzione alle quote possedute. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale possono essere conferiti dai soci tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni materiali mobiliari ed immobiliari, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. La delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro. Il socio che conferisce beni, prestazioni e servizi presenta alla assemblea la relazione di stima giurata redatta ai sensi di legge da professionisti aventi titolo.

Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile - oltre alla stima giurata di cui sopra - la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi. In ogni caso, la polizza o la fideiussione può essere in qualsiasi momento sostituita dal socio con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

### ART. 6) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Nel caso di alienazione per atto tra vivi delle proprie quote da parte di un socio, gli altri soci a parità di condizioni hanno diritto di prelazione proporzionale tra loro in ragione delle quote da ciascuno possedute, salvo rinuncia o non esercizio del diritto da parte di qualcuno dei soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della messa in vendita, da farsi entrambe con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato esercizio da parte di qualcuno dei soci il diritto di prelazione si accresce agli altri, i quali dovranno esercitarlo per l'intera quota.

Se la prelazione non viene esercitata o viene esercitata per una parte soltanto il diritto decade ed il socio è libero di vendere a terzi alle condizioni indicate.

In caso di donazione a terzi i soci hanno diritto di acquistare la quota ad un prezzo determinato da un Arbitro con le modalità di cui all'art. 26 del presente statuto.

In tal caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla pronuncia dell'Arbitro con le modalità di cui all'art. 26 del presente statuto.

Il diritto di prelazione non si applica nel caso di donazione al coniuge o a parenti in linea retta.

Il socio o i soci privati che intendano cedere le proprie quote dovranno proporre all'Assemblea dei soggetti in possesso di requisiti professionali ed imprenditoriali tali da assicurare continuità nella gestione dei servizi affidati alla società. La decisione è rimessa all'Assemblea.

L'Assemblea decide entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accoglimento, l'Assemblea può indicare quali possibili cessionari altri soggetti idonei.

Deve in ogni caso essere rispettata la riserva di cui al precedente articolo 5, comma 2.

## Titolo III - Decisioni dei soci, assemblea

#### ART. 7) - DECISIONE DEI SOCI: COMPETENZE

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

Non possono essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per la nomina di comitati di proposta o consultazione si applica quanto previsto all'art. 18 dello Statuto.

#### ART. 8) - FORMA DELLE DECISIONI

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste dallo statuto per le decisioni dell'Assemblea. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ART. 9) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea dei soci in mancanza della formalità di convocazione è validamente costituita qualora sia totalitaria ai sensi di legge.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

#### ART. 10) - RAPPRESENTANZA

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dalla legge.

#### ART. 11) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

#### ART. 12) - DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### ART. 13) - QUORUM

L'assemblea delibera nelle materie di cui all'art. 2479 bis nn. 4 e 5 con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Negli altri casi è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

#### Titolo IV - Amministrazione

#### ART. 14) - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, socio o non socio.

L'Assemblea dei Soci può eleggere un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con delibera motivata a norma di legge, in quanto ciò sia consentito dalle normative vigenti in materia di società sottoposte a controllo pubblico.

Qualora l'Assemblea elegga un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori deve essere fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 Luglio 2011 num. 120.

In deroga all'art. 2475 comma 3 del Codice Civile, non è consentito affidare l'amministrazione, congiuntamente o disgiuntamente a due o più soci.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di elezione di un Consiglio di Amministrazione, laddove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile.

Gli Amministratori devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti per le Società sottoposte a controllo pubblico.

#### ART. 15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha esclusivamente la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per la carica.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea , ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente , ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'Organo di Controllo, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le disposizioni contenute al capoverso precedente non si applicano se alle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presenti solo due membri. In questo caso ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

**ART. 16) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispose l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi

eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

#### ART. 17) - ADUNANZE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

#### ART. 18) - POTERI DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge o l'atto costitutivo riservano all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle altre compagini delle quali la presente società possiede almeno il 90% (novanta per cento) del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della presente società in quella che ne detiene l'intero capitale sociale.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo; essa deve comunque essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

#### ART. 19) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri delegati.

#### ART. 20) - EMOLUMENTI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato. I soci possono deliberare l'attribuzione di un'indennità in misura fissa, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle norme vigenti. Eventuali premi di risultato, ancorché connessi agli utili di esercizio conseguiti, devono essere deliberati dall'Assemblea prima dello svolgimento dell'attività per la quale i premi sono previsti.

Agli Amministratori compete, ancorché non godano di indennità o premi, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Non possono essere riconosciuti gettoni di presenza né indennità per la cessazione della carica a componenti degli organi sociali.

#### Titolo V – Organo di Controllo

#### ART. 21) – ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione

dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Titolo VI - Esercizi sociali, utili e diritto di recesso

#### ART. 22) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### ART. 23) - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

#### ART. 24) - RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

#### ART. 25) - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le norme della liquidazione assegnando, ove d'uopo, beni in natura e nominando uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri e compensi.

#### ART. 26) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

#### ART. 27) - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge

in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO

LUCIANO OBBIA

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)

\*\*\*

Atto notarile registrato in Cuneo in data 31.07.2017 al numero 13224.

Io VIGLINO Dr. Paolo, Notaio in Ceva, certifico che la presente copia scritta su 17 (diciassette) pagine, é conforme all'originale atto num. 34.164 / 21.234 Repertorio, munito delle prescritte firme e si rilascia ad uso: iscrizione in C.C.I.A.A.

Copia informatica corrispondente all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. num. 82/2005, ai sensi del DECRETO 22.02.2007 mediante modello unico informatizzato, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Ceva, lì 31.07.2017.